

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2021, n. 5-4368

L.R. 23/2020. Approvazione schema convenzione in parziale modifica alla D.G.R. 31-2155 del 23.10.2020 ed approvazione disposizioni attuative del Programma triennale 2020/2022 su impiantistica sportiva e promozione attività sportive e fisico-motorie, di cui alla D.C.R. 70-7674 del 05.05.2020, con riferimento alle Misure di intervento per l'impiantistica sportiva n. 10.1, 10.2 e 10.3.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che

la L.R. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie e a tal fine sostiene enti e associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale;

vigente la precedente Legge regionale in materia di sport n. 93/1995 e la L.R. 18/2000 sono state stipulate, dal 2001 al 2019, convenzioni con gli istituti ivi contemplati al fine della gestione dei finanziamenti concessi in materia di impiantistica sportiva, nonché allo scopo di favorire l'accesso al credito dei soggetti pubblici e privati in possesso dei necessari requisiti;

con la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020 venivano forniti gli indirizzi per il rinnovo della convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo e per la gestione del predetto Fondo, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della L.R. 23/2020 nella sua prima stesura;

con Legge regionale n. 16/2021 è stato successivamente riscritto dal legislatore regionale, previa sollecitazione del competente ministero, il medesimo articolo 15 della L.R. n. 23/2020 al fine di uniformarlo alle disposizioni previste dalla disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), escludendo ogni riferimento al “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive”;

nelle more della succitata modifica legislativa, la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020 non ha trovato attuazione.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei –Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero:

in attuazione della riscrittura del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 23/2020, si è addivenuti alla condivisione con l'Istituto per il Credito Sportivo e con la Finpiemonte S.p.A. del nuovo testo della convenzione al fine di disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi attuati e di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali;

l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) definito dal D.Lgs. 38 del 28/2/2021 “ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 24 dicembre 1957 n. 1295”, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali svolgendo attività bancaria a favore di soggetti pubblici e privati, in particolare sotto forma di finanziamenti a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva e per le iniziative di sostegno e sviluppo delle medesime attività al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di riferimento;

analogamente, Finpiemonte S.p.A. opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio e svolge le attività per

il sostegno, lo sviluppo, l'ammmodernamento e il finanziamento di soggetti pubblici e privati, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale; ai sensi della Legge regionale istitutiva, Finpiemonte S.p.A., nel quadro della politica di programmazione regionale, quali attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, può:

- erogare finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestire fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, anche con funzione di organismo intermedio;
- erogare finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, anche in cofinanziamento e attraverso l'intermediazione di banche e intermediari finanziari;
- eseguire gli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti, quale soggetto attuatore;
- svolgere consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo.

Ritenuto, pertanto, al fine di allineare i contenuti della D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020 all'articolo 15 della Legge regionale 23/2020, come riformulato dalla Legge regionale 16/2021, di disporre, a parziale modifica della suddetta deliberazione, di approvare il suddetto schema di convenzione, di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando la sua sottoscrizione al Presidente della Giunta regionale.

Premesso, altresì, che:

il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha approvato il Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020-2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato; detto documento è lo strumento di riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare;

la Giunta regionale, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili e alle scelte strategiche che intende assumere, può adottare specifici provvedimenti attuativi del Programma pluriennale citato, in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, individuando i soggetti beneficiari e gli ambiti o le discipline sportive da sostenere tra quelli complessivamente individuati nelle diverse Misure del Programma 2020-2022;

tra gli obiettivi del suddetto Programma, nell'ottica di affermare il ruolo e l'immagine del Piemonte, si richiamano quelli finalizzati al sostegno di interventi per la riqualificazione dell'impiantistica sportiva esistente e/o alla realizzazione di impianti a infrastrutturazione Leggera, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;

l'attuazione del Programma triennale citato, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, intende perseguire l'obiettivo finale dell'incremento della pratica sportiva e motoria di cittadini quale occasione di formazione della persona, di educazione permanente, di tutela della salute, di strumento di inclusione e di coesione sociale, di prevenzione del disagio, nonché della ricaduta turistica-economica sul territorio, attraverso il miglioramento dell'offerta delle strutture sportive;

in conformità con la suddetta programmazione, la Giunta Regionale adotta provvedimenti annuali di attuazione al fine di definire nello specifico le priorità di intervento, i soggetti destinatari dei contributi, i tempi di realizzazione, le modalità di presentazione delle domande e i relativi criteri di valutazione, l'entità massima dei contributi, le spese ammissibili e tutti i criteri utili per lo svolgimento della procedura a bando.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei –Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero ha elaborato un documento tecnico al fine di definire i contenuti del provvedimento di attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del 5 maggio 2020, con riferimento alle Misure di intervento per l'impiantistica sportiva n. 10.1 "Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti", n. 10.2 "Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica" e n. 10.3 "Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale", che saranno oggetto di finanziamento tramite procedura a bando, tenuto conto che:

- con l'attivazione di tali si intende potenziare, qualificare ed efficientare gli impianti e le attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione delle strutture esistenti che abbiano raggiunto la scadenza della cosiddetta "vita tecnica", al fine di consentire una migliore fruizione degli impianti, il rinnovo delle attrezzature sportive a corredo dei medesimi e una riduzione dell'impatto sull'ambiente;
- sono altresì ritenuti strategici, per consentire l'esercizio dell'attività sportiva anche in tempi di pandemia, gli interventi sugli impianti all'aria aperta e di conseguenza, la sistemazione di aree verdi e di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative all'aperto, anche individualizzate e non organizzate, a basso impatto ambientale in risposta alle esigenze del territorio e a supporto dello sviluppo delle attività turistico-sportive.

Richiamato che le misure adottate a favore dello sport possono non costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualora le stesse non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, come nel caso in cui abbiano carattere puramente "locale" secondo quanto enunciato in linea di principio generale dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al considerando n. 74.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei –Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, le suddette Misure a favore dell'impiantistica sportiva riguardano attività e servizi che si rivolgono soltanto a mercati territorialmente delimitati e geograficamente circoscritti, funzionali ad esigenze esclusivamente riferite a un'utenza locale e che, di conseguenza, non costituiscono aiuti di stato.

Ritenuto, pertanto, in attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del 5 maggio 2020, di:

- approvare il provvedimento attuativo per le annualità 2021/2022 con riferimento alle sopra riportate Misure di intervento per l'impiantistica sportiva, che saranno oggetto di finanziamento tramite procedura a bando, di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la destinazione di eventuali ulteriori risorse sul capitolo 293652, che dovessero essere reperite nel corso del 2022, per lo scorrimento delle suddette graduatorie, ripartite proporzionalmente tra le medesime, in caso di progetti dichiarati ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse;
- demandare alla Direzione regionale Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse stanziare sul Bilancio regionale 2021/2023 annualità 2021 e 2022, paricomplexivamente a € 3.430.000,00 di cui euro 1.950.000,00 sul cap. 293652 annualità 2021 e euro 1.480.000,00 sul capitolo 293652 annualità 2022, come di seguito ripartite:

- euro 1.930.000,00 per le Misure 10.1 (Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti) e 10.2 (Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica), a fronte della predisposizione di un'unica graduatoria per entrambe le Misure;
- euro 1.500.000,00 per la Misura 10.3 (Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale – (rigenerazione erba sintetica), a fronte della predisposizione di un'apposita graduatoria;
- stabilire che eventuali risorse non utilizzate nell'ambito di una delle due graduatorie saranno destinate al finanziamento dell'altra graduatoria qualora fossero presenti domande ammissibili ma non finanziate;

Vista la D.G.R. n. 19-4872 del 10 aprile 2017 che disciplina i procedimenti amministrativi - Area Turismo e Sport;

vista la L.R. n.23/20 del 1/10/2020 e s.m.i. “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”;

vista la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/202;

vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 "Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

vista la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"

vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge regionale, come riformulato dalla Legge regionale 16/2021, ed in parziale modifica della D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020, lo schema di convenzione, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con l'Istituto per il Credito Sportivo e con Finpiemonte S.p.A., al fine di disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi attuati e di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali;

- di demandare la sottoscrizione della suddetta convenzione al Presidente della Giunta regionale, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione stessa;

- di approvare, in attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del 5 maggio 2020, il provvedimento attuativo, per le annualità 2021/2022, di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alle Misure di intervento per l'impiantistica sportiva n. 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, n. 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e n. 10.3 -”Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, che saranno oggetto di finanziamento tramite procedura a bando;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse stanziato sul Bilancio regionale 2021/2023 annualità 2021 e 2022, paricomplessivamente a € 3.430.000,00 di cui euro 1.950.000,00 sul cap. 293652 annualità 2021 e euro 1.480.000,00 sul capitolo 293652 annualità 2022, come di seguito ripartite:

- euro 1.930.000,00 per le Misure 10.1 (Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti) e 10.2 (Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica), a fronte della predisposizione di un'unica graduatoria per entrambe le Misure;

- euro 1.500.000,00 per la Misura 10.3 (Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale – (rigenerazione erba sintetica), a fronte della predisposizione di un'apposita graduatoria.

- di stabilire , in particolare, che eventuali risorse non utilizzate nell'ambito di una delle due graduatorie saranno destinate al finanziamento dell'altra graduatoria qualora fossero presenti domande ammissibili ma non finanziate;
- di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la destinazione di eventuali ulteriori risorse sul capitolo 293652, che dovessero essere reperite nel corso del 2022, per lo scorrimento delle suddette graduatorie, ripartite proporzionalmente tra le medesime, in caso di progetti dichiarati ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse;
- di demandare alla Direzione regionale Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E
FINPIEMONTE S.p.A.**

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 22/12/1995 n° 93 e, successivamente, con la legge regionale n. 23 del 01/10/2020 sostitutiva della precedente, concernente norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisicomotorie, ha previsto l'adozione di programmi pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva e la concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e garanzie;
- la Regione, allo scopo di favorire al massimo il miglioramento e l'incremento del patrimonio impiantistico sportivo sul proprio territorio, con L.R. 6/3/2000 n° 18, istituiva, presso l'Istituto per il Credito Sportivo e la Finpiemonte S.p.A., un apposito fondo articolato in tre sezioni rispettivamente destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi, all'erogazione dei contributi in conto capitale e alla concessione di garanzie fideiussorie; ha quindi stipulato, e successivamente rinnovato, apposite convenzioni con i predetti Istituti per la gestione del suddetto Fondo;
- la legge regionale n. 23 del 01 ottobre 2020 come modificata dalla L.R. 16 del 23 giugno 2021—stabilisce, all'art. 15, che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a. o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Inoltre la Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 118/2011

- l'Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica in base alle previsioni del TUB, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali svolgendo attività bancaria a favore di soggetti pubblici e privati, anche sotto forma di finanziamenti a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva e per le iniziative di sostegno e sviluppo delle medesime attività. ICS intende favorire lo sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di riferimento;
- l'Istituto, nell'ambito delle proprie attività, presta inoltre, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport;
- ICS gestisce e amministra, in gestione separata, due Fondi Speciali statali: il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva e il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l'impiantistica sportiva per la fornitura di garanzie per i mutui

relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. ICS vuole favorire la pianificazione ed il coordinamento degli interventi agevolativi in ambito sportivo tra i diversi soggetti pubblici operanti in ambito nazionale, regionale e territoriale;

- per quanto concerne i rapporti convenzionali intercorsi tra ICS e la Regione Piemonte, visti i positivi risultati ottenuti sino ad oggi dall'applicazione della convenzione scaduta il 13/04/2019, le Parti intendono stipulare la presente convenzione anche con lo scopo di favorire, nel rispetto della missione statutaria attribuita ad ICS, l'accesso al credito dei soggetti pubblici e privati in possesso dei necessari requisiti;
- FINPIEMONTE S.p.A., società in house della Regione Piemonte istituita con legge Regione Piemonte n. 17/2007 e s.m.i., opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio e svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- FINPIEMONTE S.p.A. su incarico della Regione Piemonte può:
 - erogare finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestire fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, anche con funzione di organismo intermedio;

- erogare finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, anche in cofinanziamento e attraverso l'intermediazione di banche e intermediari finanziari;
- eseguire gli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti, quale soggetto attuatore;
- svolgere consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo;
- Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, intendono disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente Convenzione tra:

- **la Regione Piemonte**, codice fiscale n. 80087670016, che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Onorevole Alberto Cirio a ciò autorizzato ai sensi di legge;
- **l'Istituto per il Credito Sportivo**, codice fiscale n. 00644160582, che sarà di seguito chiamato Istituto o ICS, rappresentato dal Presidente Dott. Andrea Abodi, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto;

e

- la **Finpiemonte S.p.A.**, codice fiscale n.01947660013, che sarà di seguito chiamata Società, rappresentata dal Dottore Michele Vietti, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Plafond di mutui

L'Istituto stanZIA un plafond di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni), per la concessione, ai soggetti, secondo quanto previsto nel proprio statuto e nei limiti della normativa applicabile, di mutui finalizzati a investimenti relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi, anche scolastici, e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste. Nell'ambito di tali interventi finanziati da ICS, particolare importanza dovrà essere riservata ai temi dell'efficienza energetica, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della messa a norma e in sicurezza, dell'implementazione tecnologica delle infrastrutture.

Gli interventi finanziati nell'ambito della presente Convenzione devono essere ubicati nel territorio della Regione Piemonte.

L'intervento dell'Istituto si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione.

Qualora prima della scadenza del triennio fosse interamente utilizzata la predetta somma di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le

proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

Art. 2

Disposizioni relative ai mutui dell'Istituto

L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, avverrà a esclusivo, autonomo e insindacabile giudizio di ICS, in conformità ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, senza alcuna forma di automatismo o vincolo nella messa a disposizione del credito e per l'importo che lo stesso Istituto riconoscerà come congruo.

I mutui avranno, di norma, una durata minima di anni 15 (quindici) e massima fino ad anni 25 (venticinque) per gli Enti locali e fino ad anni 20 (venti) per i soggetti diversi dagli Enti locali.

Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento, per la tipologia dei soggetti mutuatari e/o dei mutui oggetto della Convenzione, pubblicato sul sito istituzionale di ICS.

Ove migliorative per il beneficiario, saranno applicate le ulteriori apposite convenzioni di finanziamento pubblicato sul sito istituzionale di ICS.

Gli interventi dell'Istituto possono anche riguardare le opere accessorie agli impianti, purché complementari agli stessi, nonché l'acquisto delle aree ovvero di immobili e delle attrezzature da destinare ad attività sportive, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Contributi in conto interessi e garanzie dell'Istituto

L'Istituto, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva”, secondo i criteri e le procedure previste dal relativo Regolamento, concederà ai soggetti previsti dal proprio statuto ed indicati dalla Regione, anche mediante apposite graduatorie in esito a procedure selettive, nei limiti delle disponibilità del predetto Fondo Speciale di cui all'art. 8, 1° comma, dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell’art. 5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal “Piano dei contributi” vigente al momento della concessione del mutuo. Tale Piano è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di ICS.

Ai fini della concessione dei contributi in ambito sportivo, l'Istituto si riserva di acquisire preventivamente, ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto.

I contributi di cui al presente articolo saranno concessi nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

L'Istituto, in qualità di soggetto gestore del “Fondo di garanzia ex legge n. 289/02 per l’impiantistica sportiva”, ha inoltre costituito un’apposita Sezione dedicata alla Regione Piemonte del Fondo di garanzia predetto, mediante gli apporti conferiti direttamente dalla Regione medesima.

Gli apporti complessivi della Regione Piemonte in qualità di Ente apportante genereranno un *plafond* disponibile impegnabile per il rilascio di Garanzie dirette

esclusivamente nell'interesse di Soggetti beneficiari considerati ammissibili dallo stesso Ente apportante.

Le caratteristiche operative ed i criteri di gestione della predetta sezione dedicata alla Regione Piemonte del Fondo di garanzia ex legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva sono disciplinati, nel rispetto dei Criteri di gestione e del Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo vigenti, con separato accordo.

ART.4

Contributi in conto interesse

I finanziamenti regionali annui costanti, di cui alla citata legge regionale n. 23 del 01 ottobre 2020, saranno ceduti all'Istituto dal mutuatario a contenimento degli oneri di ammortamento dei singoli finanziamenti concessi dall'Istituto e saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto dalla rata di inizio dell'ammortamento dei mutui alle scadenze previste dai rispettivi piani di ammortamento, ogni anno per tutta la durata dell'ammortamento stesso.

L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di quest'ultimi saranno comunicati all'Istituto dalla Regione.

Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese. Nel caso di anticipata risoluzione del mutuo, la quota dei contributi regionali non ancora scaduta, sarà oggetto di restituzione alla Regione.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento alla Regione.

Art. 5

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale saranno erogati ai beneficiari in base alle modalità disciplinate nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi, comunicate preventivamente all'Istituto.

Gli interventi sugli impianti sportivi ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente dovranno comunque essere realizzati non oltre i tre anni successivi alla data del provvedimento di ammissione a contributo, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di inizio e fine lavori potranno essere concesse dalla Regione unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Per gli interventi di cui al precedente comma 1 la Regione stabilisce nei propri provvedimenti di concessione la percentuale di contribuzione sul costo dell'intervento.

Art. 6

Trasferimenti

Per l'attuazione dei piani annuali degli interventi la Regione trasferisce su appositi conti correnti le risorse corrispondenti ai finanziamenti assegnati con le procedure a bando attivate. Le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto sulla base delle disposizioni che le disciplinano e con gli interessi che matureranno sul c/c di cui infra saranno oggetto di restituzione alla Regione dietro presentazione di formale richiesta, previa rendicontazione semestrale da parte dell'Istituto.

I trasferimenti avverranno tramite conti correnti dedicati aperti c/o l'Istituto stesso e intestati a "Regione Piemonte - Fondo regionale interventi per il potenziamento e la

qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive anno (si riporta l'anno di riferimento).

Il conto corrente, previa alimentazione da parte della Regione ai sensi della presente Convenzione, assicura in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Art.7

Attività pregresse

Sul conto corrente IBAN: IT05 0106 3003 2000 0000 0000 005 aperto presso l'Istituto e intestato a "Regione Piemonte - Fondo regionale degli interventi per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" (L.R. 18/2000) graveranno gli oneri a carico della Regione conseguenti alle agevolazioni già concesse, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2001 e successive quali finanziamenti in conto capitale e in conto interessi, quest'ultimi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti previsti dal proprio statuto e individuati dalla Regione quali destinatari di interventi della L.R. n. 93/95 e della L.R. 23/2020, le cui attività di erogazione dei contributi siano ancora in corso

Art.8

Titolarità dei Conti Correnti

La titolarità dei conti correnti spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire i movimenti contabili relativi ai finanziamenti sui conti correnti concessi ai beneficiari individuati dalla Regione ai fini della loro erogazione, in nome e per conto della

medesima, ha obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni dei conti correnti con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre, per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame, verranno indicati:

- la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- i piani di ammortamento.

Le spese di bollo e di gestione relative al conto corrente sul quale sono depositate le disponibilità regionali graveranno sui rispettivi conti correnti.

Eventuali costi di pubblicità relativi alla presente Convenzione ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti.

Art.9

Revoca dei contributi regionali

L'erogazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure, a seguito di controlli, non venissero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà

alcun effetto e incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art. 4, comma 3.

La sospensione o la revoca del contributo in conto interessi concesso dall'Istituto di cui al precedente art.3, adottata con delibera del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

Tali provvedimenti comporteranno anche la contemporanea sospensione dell'erogazione del contributo regionale.

Art.10

Coordinamento delle attività delle Parti

Le Parti riconoscono l'importanza di un coordinamento integrato e complementare degli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati dalle Parti a supporto del finanziamento degli investimenti aventi i requisiti, anche attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali. A tal fine le parti collaboreranno anche nella verifica della disponibilità di ulteriori risorse e strumenti finanziari di provenienza statale e/o comunitaria attivabili su base regionale, idonei a integrare le misure agevolative e finanziarie messe a disposizione dalle Parti firmatarie, coordinandosi per un più efficiente impiego di tali strumenti e risorse.

Le Parti, anche mediante successivi e separati accordi, si impegnano a garantire la complementarietà operativa e il coordinamento degli strumenti di finanziamento e di agevolazione da esse gestiti, compresi garanzie, fondi rotativi, contributi regionali in conto capitale, a sostegno dei soggetti operanti nel settore Sport per supportare la gestione, ovvero favorire gli investimenti sul territorio piemontese, con l'obiettivo di assicurare nella Regione positivi ritorni sociali ed economici.

Le Parti si riservano inoltre di valutare l'attivazione e la gestione di strumenti finanziari da parte dell'Istituto, finalizzati a fornire liquidità agli investitori, ossia investimenti rimborsabili nelle forme capitale, prestiti, garanzie, fondi o altri strumenti di condivisione del rischio, mediante l'impiego di fondi strutturali e di investimento europei programmati a valere sul Programma Operativo FESR Piemonte.

L'Istituto si riserva di avvalersi, a supporto degli interventi aventi i requisiti, anche del Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art. 90, commi 12 e 13, della legge 289 del 2002 e s.m.i. e della sezione dedicata del predetto Fondo costituita mediante gli apporti conferiti dalla Regione Piemonte.

La garanzia dei Fondi di cui al comma precedente viene concessa nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web ed a concordare eventuali iniziative, sul territorio regionale, divulgative dei contenuti della stessa.

Art. 11

(Coordinamento con Finpiemonte S.p.A.)

I mutui dell'Istituto potranno essere utilizzati a copertura della quota a carico del beneficiario dei finanziamenti agevolati concessi dalla Società.

A garanzia dei propri finanziamenti l'Istituto si riserva altresì di avvalersi, nei confronti dei soggetti beneficiari aventi i requisiti, delle garanzie rilasciate da Finpiemonte S.p.A. o del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a).

Art.12

Attività di consulenza dell'Istituto

L'Istituto per il Credito Sportivo si impegna a offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati di cui alla presente Convenzione, anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione da definirsi in accordo tra le parti firmatarie interessate.

L'Istituto, inoltre, si rende disponibile - secondo i termini, modalità e condizioni dallo stesso individuati e subordinatamente alla sottoscrizione di separati accordi - anche allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi all'efficientamento energetico e alla bancabilità degli investimenti di cui alla presente Convenzione.

Art.13

Durata della Convenzione

La presente convenzione, stipulata tra la Regione, l'Istituto e Finpiemonte S.p.A. avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti concordano che è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art.14

Riservatezza

Tutte le informazioni (inclusi i documenti, i dati, comunque denominati) fornite da una Parte all'altra in esecuzione della presente Convenzione hanno natura riservata e confidenziale, ad eccezione di quelle la cui comunicazione e/o divulgazione sia richiesta da qualsiasi autorità di competenza, anche giudiziaria e/o amministrativa e/o di vigilanza e/o di regolamentazione, nonché da disposizione di legge o regolamento.

Ciascuna delle Parti si impegna a (i) mantenere le informazioni riservate ricevute dalle altre Parti come strettamente confidenziali e a non divulgarle, neppure parzialmente, a terzi; (ii) a utilizzare le informazioni di natura riservata esclusivamente per gli scopi collegati alla presente Convenzione; (iii) a proteggere adeguatamente le informazioni di natura riservata da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato; (d) a informare prontamente l'altra Parte interessata, salvo che ciò sia impedito da norme applicabili, qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni di natura riservata sono state indebitamente rivelate a un soggetto terzo.

Art.15

Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto comporta, a carico dell'Istituto e di Finpiemonte, attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione l'Istituto e Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto sono nominati Responsabili esterni del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

L'Istituto e Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto l'Istituto e Finpiemonte e gli eventuali sub-Responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente

On. Alberto Cirio

.....

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Presidente

Dr. Andrea Abodi

.....

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Presidente

Dr. Michele Vietti

.....

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati dall'Istituto di Credito Sportivo e da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo al servizio di erogazione dei contributi, l'Istituto di Credito Sportivo e Finpiemonte S.p.A. assumono il ruolo di Responsabili esterni del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quali Responsabili, l'Istituto e Finpiemonte S.p.A. ottemperano alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto ai bandi regionali riguardanti interventi a favore dell'impianistica sportiva.

Banche dati di riferimento:

Per l'Istituto per il Credito sportivo:

.....

e per Finpiemonte SpA:

.....

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve

assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

L.R. n. 23/2020 -

**Programma triennale 2020-2022 in materia di Sport, approvato da Consiglio Regionale con D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020 e integrato con D.C.R. n. 146-12883 del 27/07/2021
ASSE 1/A - IMPIANTISTICA SPORTIVA**

Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022

Il presente provvedimento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022 è finalizzato al sostegno degli interventi per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale. Nello specifico con il presente atto si intende sostenere le Misure, le Azioni e le Tipologie di interventi sotto elencati rientranti nel Programma triennale 2020-2022 in materia di Sport:

10.1 MISURA - MESSA A NORMA, EFFICIENTAMENTO, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI.

Rientrano in questa misura gli interventi che la Regione intende sostenere per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti. La Misura mira alla rigenerazione e alla riqualificazione funzionale del patrimonio impiantistico sportivo regionale, nonché delle relative attrezzature di base per le attività fisico-motorie sportive e ricreative. In particolare, con la presente Misura si intende migliorare l'accessibilità degli impianti, soprattutto da parte degli utenti disabili, nonché favorire l'affidamento in gestione degli stessi grazie alle migliori condizioni tecnico-funzionali-economiche derivanti dagli interventi di cui alla presente Misura.

Azione 1

Messa a norma, recupero funzionale, manutenzione straordinaria e completamento

L'Azione "Messa a norma, recupero funzionale, manutenzione straordinaria e completamento" è rivolta alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio regionale.

Prevede le seguenti tipologie di interventi:

- a) interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e di accessibilità, al fine dell'applicazione delle norme nazionali e regionali in materia
- b) interventi a sostegno dell'impiego delle fonti rinnovabili e di efficientamento energetico in generale, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti agevolando l'affidamento in gestione degli stessi;
- c) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti;
- d) opere di completamento di impianti finalizzate alla loro messa in funzione e di ampliamento ai fini dell'omologazione degli impianti per lo svolgimento di attività agonistica.

Gli interventi previsti dalle tipologie c) e d) possono prevedere l'acquisizione di attrezzature sportive a corredo dell'impianto, non a rapido deterioramento, con esclusione dei mezzi di trasporto, delle attrezzature utilizzate per interventi di movimento terra e attività di coltivazione e manutenzione di terreni e delle superfici erbose.

Azione 2

Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative

L'Azione "Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative" è volta a favorire la pratica fisico-motoria e l'aggregazione sociale in aree e spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività motorie, ricreative, culturali, associative e di ritrovo.

Prevede la seguente tipologia di interventi:

- a) interventi di sistemazione di aree verdi e di spazi attrezzati, al fine di consentire un loro utilizzo per le attività fisico-motorie e ricreative all'aperto anche individualizzate e non organizzate (a basso impatto ambientale o nullo).

10.2 MISURA - NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA IN AREE CARENTI O A VOCAZIONE TURISTICA

Rientrano in questa misura gli interventi di sostegno alla creazione di impianti sportivi medio-piccoli, preferibilmente con requisiti di polifunzionalità e con specifico riferimento agli sport praticabili all'aria aperta e alla pluriattività, in risposta alle esigenze del territorio o a supporto delle attività turistico-sportive.

Azione 1

Strutturazione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale e all'aria aperta a infrastrutturazione leggera

L'Azione "Strutturazione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale e all'aria aperta a infrastrutturazione leggera" è rivolta all'incremento delle aree per la pratica delle attività sportiva e fisico-motorie-ricreative all'aperto.

Prevede la seguente **tipologia di interventi**:

- a) interventi di strutturazione di aree dedicate alla pratica di attività sportive all'aria aperta quali, a titolo esemplificativo, arrampicata sportiva, torrentismo, mountain-bike, parapendio, orienteering, canoa, beach volley, pattinaggio all'aperto, percorsi per jogging e podismo e simili, con interventi a impatto ambientale basso o nullo e prive di strutture di servizio.

10.3 MISURA - IMPIANTISTICA SPORTIVA DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Rientrano in questa misura gli interventi di recupero funzionale e ristrutturazione di impianti sportivi di eccellenza.

Azione 1

Interventi di impiantistica di interesse nazionale ed internazionale

L'Azione è rivolta agli impianti sportivi preposti allo svolgimento di attività agonistiche che necessitano di interventi di adeguamento e prevede la seguente **tipologia di interventi**:

- a) interventi di rigenerazione, adeguamento, potenziamento di impianti sportivi per attività agonistiche.

Rientrano in questa tipologia esclusivamente gli interventi di rigenerazione dell'erba sintetica dei campi da calcio a 11 e a 5 finalizzati al rinnovo dell'omologazione per lo svolgimento dell'attività agonistica a livello dilettantistico.

Sono ammessi esclusivamente interventi su campi in erba sintetica in uso da almeno 10 anni dalla posa della medesima. Periodi di utilizzo più lunghi saranno considerati prioritari.

● **Soggetti beneficiari.**

Possono presentare istanza di contributo le seguenti tipologie di soggetti giuridici:

1. Enti e organismi pubblici:
 - le Province e la Città Metropolitana;
 - le Unioni di Comuni;
 - i Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico.
2. Organizzazioni sportive e altri Enti con o senza personalità giuridica aventi sede operativa in Piemonte:
 - le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP;
 - le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;
 - gli Enti di promozione Sportiva, con o senza personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e CIP;
 - le Associazioni e Società sportive, con o senza personalità giuridica, senza fine di lucro affiliate da almeno un anno ad una F.S. o D.S.A. e/o E.P.S. riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - gli Enti morali, (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità alle normative che li concernono e, sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

● **Cause di esclusione e inammissibilità dei soggetti**

Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che:

- non sono indicati tra i Soggetti beneficiari di cui al punto precedente;
- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con Atto registrato.

● **Valore degli interventi ed entità dei contributi regionali concedibili:**

Misura 10.1 Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti e

Misura 10.2 Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica

1) Agli interventi, o lotti funzionali, del valore fino a euro 50.000,00 sarà concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di euro 20.000,00.

In ogni caso, non saranno ammessi interventi il cui valore sia inferiore a euro 20.000,00.

2) Agli interventi, o lotti funzionali, del valore compreso tra euro 50.001,00 ed euro 200.000,00 sarà concesso un contributo in conto capitale del 40% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di euro 40.000,00;

Misura 10.3 Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale – **(rigenerazione erba sintetica)**

1) Agli interventi, o lotti funzionali sarà concesso un contributo in conto capitale del **50%** della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di **euro 80.000,00**

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata da parte del beneficiario, da dichiarare al momento della presentazione della domanda di contributo.

Il soggetto beneficiario assicura idonea copertura della somma eccedente il contributo regionale, anche attraverso la richiesta di concessione di mutuo ordinario all'Istituto per il Credito Sportivo, per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo, senza limite di importo.

Ai fini della concessione del contributo regionale, qualora gli interventi beneficino di altri contributi (pubblici o privati) la somma di tali contributi, incluso quello di cui al presente provvedimento, non potrà superare il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente la Regione Piemonte.

● **Modalità di attuazione**

In ordine a ciascuna tipologia di intervento valgono le seguenti modalità di attuazione:

- per accedere ai benefici regionali il soggetto richiedente deve avere la piena disponibilità dell'area/impianto per il quale richiede il contributo (proprietà o altro diritto reale minore, affitto, concessione, convenzione, altro) per un periodo non inferiore a 6 anni, a partire dal 1° gennaio 2022. Sono escluse forme contrattuali che prevedano il tacito rinnovo.

In caso di accensione di mutuo la disponibilità dell'area/impianto deve essere pari alla durata del mutuo medesimo.

- non sono ammesse istanze da parte di Comuni che abbiano accordi di programma in corso in ordine all'impianto oggetto dell'accordo medesimo;

- non sono ammessi a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda;

- ai fini della presentazione della domanda, il livello di progettazione raggiunto deve essere almeno quello di "progetto definitivo", ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

- ai fini dell'erogazione del contributo, le proposte di intervento finanziate, dovranno ottenere il parere favorevole del CONI - Comitato regionale di competenza, nel rispetto delle normative vigenti.

● Spese per la realizzazione dell'intervento

Sono considerate **ammissibili** a finanziamento le spese di realizzazione di seguito elencate:

- spese di progettazione finalizzate alla predisposizione degli elaborati tecnici relativi al progetto, soltanto se sostenute per l'affidamento dell'incarico all'esterno dell'ente beneficiario, nel limite del 10% dell'importo netto dei lavori;
- lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici, termoidraulici, elettrici e tecnologici (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio energetico);
- acquisto di terreni e immobili connesso con la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento dal presente provvedimento;
- acquisto di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività sportive;
- spese connesse a interventi di miglioramento dell'accessibilità, della messa in sicurezza e, più in generale, della fruizione "*priva di rischi*" di strutture o infrastrutture;
- acquisto defibrillatore.

Sono considerate **NON ammissibili** tutte le spese non iscrivibili alle voci indicate al paragrafo precedente. Inoltre, non sono ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di attrezzature di "corredo" di rapido deterioramento e di beni di consumo;
- gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- le spese relative ad interventi riguardanti gli impianti di risalita;
- le spese relative a parcheggi, aree e percorsi urbani ed extraurbani, piste ciclabili;
- gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- le spese non strettamente pertinenti, in via esclusiva, alla struttura o impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo (es. spese per opere su locali ristoro, garage, magazzini);
- i beni e/o le strutture acquistati o da acquistare in leasing;
- le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
- le spese sostenute dal beneficiario, al proprio interno, per la predisposizione degli elaborati tecnici del progetto di intervento (compresi gli stipendi del personale dipendente) Sono pertanto esclusi anche gli incentivi contrattuali destinati al personale dipendente dell'ente beneficiario per attività connesse alla realizzazione delle opere;
- le spese sostenute per la pubblicazione delle gare d'appalto (G.U. e spazi sui giornali) e le spese inerenti le forme di pubblicizzazione dell'intervento (cartellonistica, targhe permanenti, materiale informativo, ecc)..

Affinché una spesa sia considerata ammissibile, oltre a fare riferimento alle tipologie sopra indicate, la stessa deve rispettare i seguenti principi generali:

- le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento, i termini di consegna;
- le spese sostenute devono essere interamente comprovate da **fatture quietanzate** e il cui pagamento sia tracciabile; ove non sia prevista l'emissione della fattura, da un documento avente forza probatoria equivalente; per gli enti pubblici la quietanza è comprovata dal mandato di pagamento; in nessun caso sono ammissibili pagamenti in contanti e/o compensazioni tra fatture;
- i movimenti finanziari devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria;

- l'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili;
- i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario, per l'importo complessivo dell'investimento.

● **Presentazione delle domande di contributo**

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica.

A tal fine, il richiedente dovrà autonomamente dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "**FINanziamenti DOMande**", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della "Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - Settore Sport".

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda che potrà riguardare un solo un impianto sportivo o un'area sportiva.

● **Documentazione tecnica, amministrativa e descrittiva da allegare all'istanza**

La documentazione sotto indicata è obbligatoria ai fini dell'ammissione della domanda.

ALLEGATI obbligatori per gli Enti Pubblici e gli altri Soggetti di Diritto Pubblico:

- Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento che illustri dettagliatamente ciascuno dei parametri generali di valutazione ("indicatori")
- Computo metrico estimativo a misura
- Planimetria oggetto dell'intervento
- Delibera di approvazione del progetto almeno a livello di progetto definitivo, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Copia del titolo che conferisce la disponibilità dell'area (contratto di locazione, concessione, comodato, altro) con evidenziata la data di scadenza (solo per i soggetti non proprietari)
- certificato di prima omologazione campo da calcio oggetto di intervento di sostituzione dell'erba sintetica o, in alternativa, documentazione che comprovi la data di avvenuta posa (solo per la Misura 10.3 "Rigenerazione erba sintetica")

ALLEGATI obbligatori per i Soggetti Privati:

- Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento che illustri dettagliatamente ciascuno dei parametri generali di valutazione ("indicatori")
- Computo metrico estimativo a misura
- Planimetria oggetto dell'intervento
- Atto costitutivo e Statuto in vigore
- Copia dell'affiliazione alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata e/o all'Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI/CIP, con evidenziati gli estremi di denominazione, numero e data
- Copia del titolo che conferisce la disponibilità dell'area/impianto (contratto di locazione, concessione, comodato, altro) con evidenziata la data di scadenza
- certificato di prima omologazione campo da calcio oggetto di intervento di sostituzione dell'erba sintetica o, in alternativa, documentazione che comprovi la data di avvenuta posa (solo per la Misura 10.3 "Rigenerazione erba sintetica")

● **Valutazione delle domande e formulazione delle graduatorie di idoneità**

Le domande presentate saranno oggetto delle seguenti valutazioni:

- verifica di ammissibilità formale (correttezza e completezza della domanda);
- verifica di coerenza con il presente provvedimento (capacità dei proponenti di realizzare le azioni proposte, localizzazione, conformità con le misure regionali);

- valutazione tecnico-economica.

Verifica formale e verifica della coerenza con il presente provvedimento:

Le domande, che a seguito di tali verifiche risulteranno: presentate oltre il termine stabilito; non complete dei documenti e delle informazioni richieste; in contrasto con i termini di ammissibilità o il cui contenuto risulti incompatibile con le iniziative e le tipologie di intervento e con i beneficiari previsti saranno giudicate **“non ammissibili”** a contributo.

Valutazione di merito: La valutazione di merito delle istanze, ai fini della selezione delle iniziative ammissibili a contributo, sarà effettuata sulla base degli “indicatori” sotto elencati (da illustrare dettagliatamente nella relazione descrittiva dell’intervento) mediante un metodo di valutazione “a punteggio”, che permetterà la formulazione delle due graduatorie delle iniziative idonee. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di invio dell’istanza tramite invio telematico.

● **Indicatori di valutazione.**

Al fine dell’assegnazione dei punteggi e per la formulazione delle graduatorie, si individuano i parametri generali di valutazione (c.d. indicatori) suddivisi per ambiti di intervento che concorrono a formare le tabelle di valutazione, parte integrante del presente provvedimento. Tali i

Misura 10.1 Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti.

Misura 10.2 Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica.

1. Tipologia di beneficiario (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze presentate dalle A.S.D. e S.S.D.);
2. assegnazione precedenti contributi a medesimo soggetto beneficiario (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze presentate da soggetti che negli ultimi 5 anni non abbiano beneficiato di contributi per l’impiantistica sportiva ai sensi della L.r. 93/1995);
3. tipologia di intervento in cui ricade il progetto (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze presentate nelle tipologie dell’Azione 1 della Misura 10.1);
4. rilevanza dell’intervento in relazione alla carenza di analoghe strutture sportive nel bacino d’utenza (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze relative a interventi di ampliamento dell’offerta sportiva in favore della collettività);
5. qualità tecnico-funzionale della proposta di intervento (la valutazione terrà conto degli aspetti tecnici del progetto quali a titolo esemplificativo: materiali, fonti energetiche, funzionalità, accessibilità, sicurezza, altro);
6. livello di elaborazione progettuale (il livello di progettazione raggiunto deve essere almeno quello di “progetto definitivo”, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
7. capacità della proposta progettuale di realizzare pienamente la tipologia di intervento (valutazione circa la corrispondenza dei progetti alle finalità delle tipologie in cui ricadono);
8. capacità dell’intervento di inserirsi in, o dar luogo a un processo di “filiera” con finalità sportive (sarà valutata la possibilità dell’intervento di dare maggiore impulso all’attività sportiva, economica e turistica a livello locale).

Misura 10.3 Rigenerazione erba sintetica

1. assegnazione precedenti contributi a medesimo soggetto beneficiario (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze presentate da soggetti che negli ultimi 5 anni non abbiano beneficiato di contributi per l'impiantistica sportiva ai sensi della L.r. 93/1995);
2. tipologia di intervento in cui ricade il progetto (saranno prese in considerazione in via prioritaria gli interventi sui campi a 11);
3. rilevanza dell'intervento in relazione alla presenza di analoghe strutture sportive nel bacino d'utenza (saranno prese in considerazione in via prioritaria le istanze relative a interventi di ampliamento dell'offerta sportiva in favore della collettività);
4. livello di elaborazione progettuale (il livello di progettazione raggiunto deve essere almeno quello di "progetto definitivo", ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
5. capacità dell'intervento di inserirsi in, o dar luogo a, un processo di "filiera" con finalità sportive (sarà valutata la possibilità dell'intervento di dare maggiore impulso all'attività sportiva, economica e turistica a livello locale);
6. fine vita tecnica del campo in erba sintetica, o eventuale superamento: (saranno presi in considerazione in via prioritaria gli interventi di rigenerazione di erba sintetica posata da più tempo).

● **Formulazione delle graduatorie**

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di due graduatorie relative alle istanze finanziabili.

1) graduatoria unica relativa alle Misure:

Misura 10.1 Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti

Misura 10.2 Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica

2) graduatoria relativa alla Misura 10.3 Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale – (rigenerazione erba sintetica)

Tali graduatorie saranno approvate con un'unica determinazione dirigenziale entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

L'esito finale della valutazione e l'assegnazione del contributo in ordine di punteggio e nei limiti delle risorse disponibili, saranno comunicati ai i soggetti che hanno presentato istanza.

Nel caso di ammissione a contributo, successivamente alla comunicazione da parte degli uffici regionali, il legale rappresentante dell'Ente beneficiario dovrà confermare formalmente l'accettazione del contributo e sottoscrivere un atto di impegno alla realizzazione e gestione dello stesso, secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.

● **Funzionalità degli interventi.**

Gli interventi proposti nell'ambito del presente provvedimento dovranno inderogabilmente costituire "lotti di intervento funzionali", ovvero dovranno garantire che l'intero impianto o, una o più parti autonome di esso, siano utilizzabili a norma.

● **Realizzazione degli interventi**

Termini ed eventuali proroghe

Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie di ammissione a contributo, saranno altresì stabiliti i tempi per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute.

Gli interventi di importo fino a 50.000,00 euro dovranno essere **realizzati entro un anno** dalla data del provvedimento di ammissione al contributo.

Gli interventi di importo tra 50.001,00 e 200.000,00 euro, nonché gli interventi di rigenerazione dell'erba sintetica, dovranno essere **realizzati entro due anni** dalla data del provvedimento di ammissione al contributo.

Eventuali **proroghe del termine di fine lavori** potranno essere concesse per cause non prevedibili, per un periodo non superiore a **sei mesi**. Nel caso in cui vi fossero nuovi lockdown o altri blocchi forzati dipendenti dalla pandemia, saranno consentite proroghe pari al periodo di fermo forzato dei lavori.

Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.

I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili, durevoli e permanenti (targhe e tabelloni), a conclusione dei lavori, la dicitura: "L'intervento realizzato con il contributo della Regione Piemonte – Assessorato allo Sport".

● **Varianti progettuali.**

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.

Qualsiasi variante del progetto esecutivo anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre agli uffici regionali qualunque variazione del progetto originario. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito **entro 30 giorni**; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione Piemonte, la variante si intende accolta.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell'approvazione del progetto definitivo.

L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "*ribasso d'asta*" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto (o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto), a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte. Gli uffici regionali competenti provvederanno all'esame della richiesta e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

● **Erogazione dei contributi in conto capitale**

I contributi concessi in conto capitale saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, in un'unica soluzione, a fine lavori, rapportati alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica anche da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, della conformità con quanto approvato.

● **Rinunce e revoche, cumulo.**

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - Settore Sport, all'indirizzo di posta certificata: sport@cert.regione.piemonte.it.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste dal presente provvedimento, dall'Invito alla presentazione delle istanze e dalla modulistica per la rendicontazione.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione e di rendicontazione del progetto determinerà la revoca del contributo. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022 in materia di rendicontazione, si applicano le disposizioni della D.G.R n. 58-5022 del 08/05/2017;

In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte tutte le somme eventualmente già percepite e opportunamente rivalutate.

TABELLA DI VALUTAZIONE Misura 10.1 Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti e Misura 10.2 Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica.

- Tipologia di beneficiario

Soggetti	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
A.S.D. - S.S.D.	10	
Altri soggetti	5	

- Assegnazione precedenti contributi a medesimo soggetto beneficiario

Soggetti	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Soggetti che NON hanno beneficiato di contributo negli ultimi 5 anni (ex l.r. 93/1995)	10	
Altri soggetti	5	

- Tipologia di intervento in cui ricade il progetto

Misura 10.1 - AZIONE 1	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Tipologia a) - b) - c) - d)	15	

Misura 10.1 AZIONE 2	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Tipologia a)	10	

Misura 10.2 - AZIONE 1	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Tipologia a)	5	

- Rilevanza dell'intervento in relazione alla carenza di analoghe strutture sportive nel bacino d'utenza
(tale parametro sarà valutato sulla base del contenuto della relazione illustrativa del soggetto proponente)

Valutazione dell'iniziativa	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	10	
BUONA	8	
SUFFICIENTE	4	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	

- Qualità tecnico-funzionale della proposta di intervento

(tale parametro sarà valutato sulla base del contenuto della relazione illustrativa del soggetto proponente);

Valutazione dell'intervento	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	10	
BUONA	8	
SUFFICIENTE	4	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	

- Livello di elaborazione progettuale

Tipo di progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
esecutivo	6	
definitivo	2	

- Capacità della proposta progettuale di realizzare pienamente la tipologia di intervento

(tale parametro sarà valutato sulla base del contenuto della relazione illustrativa del soggetto proponente);

Intervento	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	6	
BUONA	4	
SUFFICIENTE	2	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	

- Capacità dell'intervento di inserirsi o dar luogo a un processo di "filiera" con finalità sportive

(tale parametro sarà valutato sulla base del contenuto della relazione illustrativa del soggetto proponente);

interventi	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	4	
BUONA	2	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	

TABELLA DI VALUTAZIONE Misura 10.3 Rigenerazione erba sintetica

Assegnazione precedenti contributi a medesimo soggetto beneficiario

Soggetti	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Soggetti che NON hanno beneficiato di contributo negli ultimi 5 anni (ex l.r. 93/1995)	10	
Altri soggetti	5	

- Tipologia di intervento in cui ricade il progetto ;

Misura 10.3 - AZIONE 1	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Tipologia a) – campo a 11	15	
Tipologia a) – campo a 5	5	

- Rilevanza dell'intervento in relazione alla presenza di analoghe strutture sportive nel bacino d'utenza

(tale parametro sarà valutato sulla base del contenuto della relazione illustrativa del soggetto proponente)

Valutazione dell'iniziativa	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	10	
BUONA	8	
SUFFICIENTE	4	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	

- Fine vita tecnica del campo in erba sintetica o eventuale superamento;

(tale parametro sarà valutato sulla base della documentazione prodotta dal soggetto proponente comprovante la data della posa dell'erba sintetica esistente);

Anni di durata dall'ultima posa	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
Oltre 15 anni	15	
Da 11 a 15 anni	10	
10 anni	5	

- Livello di elaborazione progettuale;

Tipo di progetto	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
esecutivo	6	
definitivo	4	

- Capacità dell'intervento di inserirsi o dar luogo a un processo di "filiera" con finalità sportive;
(tale parametro sarà valutato sulla base della relazione illustrativa del soggetto proponente);

interventi	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
OTTIMA	4	
BUONA	2	
SUFFICIENTE	1	
NON VALUTABILE O INSUFFICIENTE	0	